

La presente deliberazione viene affissa il 18/09/2024 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA Deliberazione n. 257 del 17/09/2024 del Presidente della Provincia

Oggetto: DEFINIZIONE DEL GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciassette** del mese **settembre** alle ore **13:30** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del **Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato - Gestione Economico Stipendiale del Personale - Controllo Analogo** e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

- 1) **di confermare**, ai sensi del D. Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, per come più volte integrato e modificato, in ultimo dal D.M. del 1° settembre 2021, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** della Provincia di Benevento per come analiticamente riportato **nel prospetto allegato 1)**;
- 2) **di approvare**, altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, per come più volte integrato e modificato, in ultimo dal D.M. del 1° settembre 2021, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, di cui la Provincia di Benevento è la Capogruppo, per come analiticamente riportato nei prospetti allegati 2 e 3);
- 3) **di dare atto che** la presente deliberazione costituisce un allegato al bilancio consolidato 2023;
- 4) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. 276/2000.



Provincia di Benevento

OGGETTO:

DEFINIZIONE DEL GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023.

**PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE
SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato - Gestione Economico Stipendiale del Personale -
Controllo Analogo**

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 22 del 30.04.2024: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva”;
- n. 37 del 18.12.2023: “*DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA*”;
- n. 38 del 18.12.2023: “*Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA*”;
- n. 26 del 26.07.2024: “*Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)*”;

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- n. 122 del 09.05.2023 con la quale è stata rinviata al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- n. 33 del 01.02.2024 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs 267/2000)”;
- n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- n. 33 del 1.2.2024 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (Art. 169 D.Lgs 267/2000)”;

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i. - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore

- per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 è prevista la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato;
- l’allegato 4/4 del citato decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i. disciplina la materia del Bilancio Consolidato, introdotto in versione aggiornata, dal D.Lgs. 126/2014, in sostituzione del precedente principio allegato al DPCM del 28/12/2011;
- ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell’anno successivo;
- gli artt. 19-23 DPCM 28/12/2011 regolano l’impostazione e la predisposizione del Bilancio Consolidato degli Enti Locali;
- il DM 11 agosto 2017 art. 2, ha apportato significative modifiche all’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 in materia di Bilancio Consolidato, introducendo nuovi parametri per la definizione delle società da includere nello stesso;
- il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto;

Richiamati, i seguenti articoli del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:

- l’art. 1, commi 2, lett b i quali definiscono “*organismi strumentali*” di regioni ed enti locali le “*loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica*”, ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;
- l’art. 11-ter, comma 1, il quale definisce gli “*enti strumentali controllati*” di regioni ed enti locali le aziende o enti, pubblici o privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267/2000, per i quali l’ente ricade nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 21;
- l’art. 11-ter, comma 2, il quale definisce gli “*enti strumentali partecipati*” costituiti dagli enti pubblici o privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni previste di cui al punto sopra;
- l’art. 11-quater, il quale definisce “*controllate*” le società nelle quali la regione o l’ente locale ha il possesso, diretto o indiretto (anche sulla scorta di patti parasociali), della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
- l’art. 11-quinquies, il quale definisce “*partecipate*” le società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (comma 3);

Tenuto conto che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, e s.m.i. prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è:

- *predisposto in attuazione degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;*
- *composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell’organo di revisione;*
- *riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;*
- *predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;*
- *approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento”;* fermo restando

che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari ai fini del consolidamento entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità.

Rilevato come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede che vengano individuati, alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del bilancio consolidato:

1) il **Gruppo amministrazione pubblica (GAP)**, Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dall'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 per come più volte integrato e modificato, in ultimo dal D.M. 11 agosto 2017, dal D.M. 1 marzo 2019 e dal D.M. del 1° settembre 2021:

- **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo

superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
 - le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
 - c) L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
 - le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2) il **perimetro di consolidamento** del bilancio, considerando che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) irrilevanza (incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo,

il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici); in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. *Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.*

A decorrere dall'esercizio 2018 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono stati ancora approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Rilevato, che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte, nel caso specifico, del Presidente della Provincia;

Viste le seguenti ultime pronunce della Corte dei Conti:

- deliberazioni n. 189/2021/PRSE, n. 190/2021/PRSE, n. 194/2021/PRSE della Corte dei Conti del Trentino-Alto Adige;
- deliberazione n. 4/2021/PRSE della Corte dei Conti del Lazio;
- deliberazione n. 66/2021/PAR della Corte dei Conti del Piemonte;

Tenuto conto che nel Gruppo Provincia di Benevento sono inserite le seguenti Società/aziende/consorzi:

DENOMINAZIONE Ente/società/ associazione/fondazione	Forma giuridica	Percentuale partecipazione e Provincia di Benevento	1 organismo strumentale	2.1 enti strumentali controllati	2.2 enti strumentali partecipati	3.1 società controllate	3.2 società partecipate
SAMTE SRL	Società a resp. limitata	100%				X	
SANNIO EUROPA SCARL	Società a resp. limitata	100%				X	
A.S. ASEA	Azienda Speciale	100%		X			
CONSORZIO ASI	Ente pubblico econom.	40%			X		
CONSORZIO SANNIO .IT	ConS. tra Enti locali	32,23%			X		
GAL TITERNO SCARL	Società consortile	5,032%					X

Tenuto conto che, nel caso della Provincia di Benevento, l'applicazione dei parametri relativi al

Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, per ciascun Ente e a normativa vigente, per come formalmente individuati a mezzo dei provvedimenti innanzi richiamati, determinano le risultanze analiticamente riportate nell'allegato 1);

Rilevato, inoltre, che la vigente formulazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, e s.m.i., afferma che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, dal momento che la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Ciò al fine di evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Considerato, pertanto, che, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo, e, qualora tali sommatorie presentino un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire comunque nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

Rilevato, a tal riguardo che, con riferimento all'esercizio 2023, l'analisi condotta sulla sommatoria dei bilanci degli Enti in prima istanza risultati singolarmente irrilevanti, ha dato luogo alle risultanze analiticamente riportate nell'allegato 2); da cui si desume il persistere dell'irrilevanza, anche in termini di sommatoria di valori, dei bilanci degli Enti dinanzi indicati rispetto alle esigenze di consolidamento della Provincia.

Ritenuto, pertanto che, per quanto tutto innanzi illustrato, siano da considerarsi rilevanti ai fini della definizione del perimetro di consolidamento e, quindi, della conseguente predisposizione del bilancio consolidato gli Enti di cui al prospetto allegato 3):

Resi sulla presente proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 comma 1 – del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

PROPONE di DELIBERARE

Le premesse essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 5) di confermare, ai sensi del D. Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, per come più volte integrato e modificato, in ultimo dal D.M. del 1° settembre 2021, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** della Provincia di Benevento per come analiticamente riportato nel prospetto allegato 1);
- 6) di approvare, altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, per come più volte integrato e modificato, in ultimo dal D.M. del 1° settembre 2021, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, di cui la Provincia di Benevento è la Capogruppo, per come analiticamente riportato nei prospetti allegati 2 e 3);
- 7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce un allegato al bilancio consolidato 2023;

- 8) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. 276/2000.

Benevento, li 11/09/2024

*Il Responsabile del Servizio Programmazione Bilancio
- Provveditorato - Gestione Economico Stipendiale del
Personale - Controllo Analogico
f.to Dott. Armando Mongiovì*

*IL DIRIGENTE
f.to Avv. Nicola Boccalone*



Provincia di Benevento

Proposta di Delibera Presidenziale N. 74 del 11/09/2024

SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**Servizio Programmazione Bilancio - Provveditorato - Gestione Economico Stipendiale del Personale -
Controllo Analogo**

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE 2 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 11/09/2024

IL DIRIGENTE
f.to **Avv. Nicola Boccalone**

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 11/09/2024

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
f.to **Dott. Armando Mongiovì**

Il Dirigente
Settore Amministrativo-Finanziario
f.to **Avv. Nicola Boccalone**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente
f.to Nino Lombardi**

**Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- **è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.**

**Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 17/09/2024

**Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**
